

Roma, 18 aprile 2023

Circolare prot.n. 132/AMC/da

**Alle Fnp - Cisl Regionali**  
**Alle Fnp - Cisl Territoriali**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Inps – novità in materia di assistenza ai disabili gravi**

Con la circolare n. 39 del 4 aprile scorso, l’Inps ritorna con maggiori dettagli sul dlgs. n. 105/2022 che, in attuazione della direttiva UE n. 2019/1158, ha apportato alcune importanti modifiche alla norme in materia di permessi mensili e congedo straordinario per l’assistenza ai disabili gravi (art. 3, c. 33 della L. 104/92 e art. 42, c. 5 del dlgs 151/2001). Le istruzioni fornite riguardano, in particolare, il riconoscimento dei benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato.

- **Permessi mensili**

A decorrere dal 13 agosto 2022, viene superato il principio del “referente unico dell’assistenza”, nel senso che, fermo restando il limite complessivo di 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso disabile grave, il diritto a beneficiarne può essere riconosciuto, a richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto che possono fruirne alternativamente tra di loro.

A tal fine, la persona disabile dovrà dichiarare la sua intenzione di farsi assistere da ciascun richiedente e tale dichiarazione dovrà essere allegata ad ognuna delle domande presentate. Il provvedimento di autorizzazione dell’Inps sarà, poi, inviato al disabile, al richiedente e al suo datore di lavoro, con la precisazione che i tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti alternativamente.

- **Congedo straordinario**

Sempre dal 13 agosto 2022, tra i soggetti individuati dal legislatore per la concessione del congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili gravi, è stato inserito anche il convivente di fatto, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

La convivenza di fatto – che, come è noto, si può instaurare anche tra persone di sesso diverso – trova il suo fondamento giuridico nell’art. 1 della L. 76/2016:

- nel comma 36, secondo cui per conviventi di fatto si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”;
- nel comma 37, secondo cui, per l’accertamento della stabile convivenza, si deve fare riferimento alla dichiarazione anagrafica, regolamentata dal DPR 223/1989.

L’unione civile, invece, costituita solo tra persone dello stesso sesso, regolamentata nel comma 3 dell’art. 1 della L. 76/2016, si qualifica attraverso gli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.

Ai fini della concessione del congedo straordinario, per entrambe le condizioni (convivenza di fatto o unione civile) è sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda; l'Inps, poi, attingendo ai dati di altre Pubbliche Amministrazioni, verificherà la veridicità delle dichiarazioni fornite.

Pertanto, in ordine di priorità, i soggetti che possono usufruire del congedo straordinario sono i seguenti:

1. il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente"/il "convivente di fatto" della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del "coniuge convivente"/della "parte dell'unione civile convivente"/del "convivente di fatto";
3. uno dei "figli conviventi" della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente"/il "convivente di fatto" ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei "fratelli o sorelle conviventi" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente"/il "convivente di fatto", entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i "figli conviventi" del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un "parente o affine entro il terzo grado convivente" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente"/il "convivente di fatto", entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

L'Inps ricorda, inoltre, che, quando richiesta (per esempio, nel caso dei figli che assistono i genitori), la convivenza con il disabile può essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario, ma comunque garantita per tutta la fruizione del congedo stesso.

- Istruzioni operative per le Sedi Inps

Per consentire la presentazione delle domande di permessi mensili o congedo straordinario secondo le nuove disposizioni normative, l'Istituto ha aggiornato tutte le procedure informatiche. Riguardo, invece, ai provvedimenti già adottati e alle richieste già pervenute e non ancora definite, le Sedi territoriali dovranno procedere al relativo riesame sulla base dei chiarimenti illustrati nella circolare n. 39, a condizione che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o la prescrizione del diritto.

In ogni caso, per tutte le questioni legate al riconoscimento dei benefici per l'assistenza ai disabili gravi e per la presentazione delle domande di autorizzazione, vi rinnoviamo l'invito ad indirizzare le persone agli uffici del nostro Patronato Inas.

Fraternali saluti

Il Segretario Generale  
Emilio Didonè

